

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Agnello
Via Manzoni n° 17, 92100 Agrigento
Telefax : 0922.20129, Cell. 329.0158136
e-mail : avvocatoagnello@virgilio.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

de Professore **PITRUZZELLA MANUEL** nato ad Agrigento (Ag) il 25/01/1996 e residente in Favara (Ag) viale Stati Uniti, n. 01, c.f. PTRMNL96A25A089Q, elett. domiciliato in Agrigento Via Manzoni, n. 17, presso lo studio dell' Avv. Francesco Agnello, C.F.:GNLFNC74P30C286N,PEC: francescoagnello@avvocatiagrigento.it, fax 0922.20129, che la rappresenta e difende, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001, per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

parte ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro pro tempore, viale di Trastevere 76/A, 00153 ROMA, C.F.:80185250588
 - **UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE DI ROMA** in persona del dirigente pro tempore, codice fiscale 80190390585, Via Frangipane, 41 – 00184 Roma.
 - **Istituto Scolastico Liceo Classico “Anco Marzio”**, in persona del dirigente pro tempore, VIA CAPO PALINURO, 72 - 00122 ROMA (RM), C.F.80213050588
- Tutti i rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi, 12,*

parte resistente

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E

ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI MEGLIO PRECISATE IN PROSIEGUO

1. *del decreto di depennamento dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma, III Unità Operativa – Scuola secondaria di I e II grado, del 22 .01 2021 protocollo n. 1620, comunicato a mezzo email il 25.01.202, con cui il ricorrente è stato da una parte espulso dalla prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e dall'altro declassato ed inserito nella seconda fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e*
2. *per l'annullamento di tutti gli atti consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso: la conseguente revoca del contratto di docenza che va dall'08.10.2020 al 30.06.2021 avvenuta il 26.01.2021 protocollo n. 538 dell'Istituto Scolastico “Anco Marzio”;*
3. *per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020;*
 - *- per la condanna del MIUR al reinserimento del ricorrente nella prima fascia GPS di cui all'OM 60/2020 e all'annullamento della revoca del contratto di lavoro del ricorrente citato.*

- Il ricorrente, è titolare della sentenza n. 11706/2017 del Tar Lazio (Roma) sezione terza Bis, con la quale si statuisce il valore abilitante del diploma tecnico pratico del ricorrente ovverosia tecnico delle industrie elettroniche, con classe di concorso B15.
- Nella citata sentenza infatti alle pagine 4 e 5 si legge :

“ L’art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “*il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento*”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.” Il ricorrente infatti ha classe di concorso B015.

- in data 10/07/2020 il Ministero dell'Istruzione emanava l'Ordinanza Ministeriale n. 60 con la quale si stabilivano “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” ed il professore Pitruzzella in virtù della citata sentenza 11706 provvedeva ad inserirsi nella graduatoria di prima fascia GPS e nelle graduatorie di seconda fascia di istituto e di circolo avendo specifico titolo di abilitazione consistente per l'appunto nella citata sentenza e;
- Così in data 08-10-2020 sottoscriveva contratta a tempo determinato fino al 30.06.2021 con la scuola Anco Marzio ;

Cio' posto, i provvedimenti opposti sono assolutamente illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

- L'Ufficio territoriale Provinciale di Roma, invece, ha provveduto ad emettere il decreto opposto depennando il professore Pitruzzella dalla prima fascia GPS in violazione a quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione con l'O.M. 60/2020 e soprattutto con la circolare in materia di supplenze n. 26841 del 05.09.2020;
- Infatti, con la circolare del 05.09.2020 n. 26841 avente “OGGETTO: Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, il Ministero dell'Istruzione nella specifica sezione “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO**” afferma:

“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto.

All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla

ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”

- *Infatti, l'ordinanza Ministeriale 60/2020 all'art. 3 comma 6 afferma*

“ Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Orbene, è di tutta evidenza che quindi il ricorrente aveva “lo specifico titolo di abilitazione”, costituito dal suo diploma dichiarato dalla sentenza 11706/2017 abilitante,

- *quindi, l'ufficio scolastico Provinciale di Roma in aperta violazione agli stessi atti del Ministro e quindi in aperta violazione dell'art. 3 dell'OM 60/2020 e della citata circolare 26841, illegittimamente ed arbitrariamente decide di depennare il ricorrente Pitruzzella dalla prima fascia Gps e di inserirlo in seconda GPS provocando così il licenziamento dello stesso dalla scuola Anco Marzio in cui lavorava dall'08.10.2022;*
- *Ma vi è di più, l'ufficio Territoriale Provinciale di Roma per potere fare il citato depennamento non solo ha agito in violazione degli atti del Ministero e ma afferma in modo mendace e parziale che “la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio disponeva l'annullamento dell'art 2 e dell'art 4 bis del D.M. 374/2017 nei limiti di cui in motivazione, riguardante l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle*

graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;”

- la sentenza 11706 invece chiaramente afferma il valore abilitante per come già detto sopra del diploma del ricorrente; quindi bastava leggere integralmente la sentenza 11706/2017, dove in piu' parti si statuisce il valore abilitante del Diploma del ricorrente, per avere chiaro che la sentenza statutiva PRIMA il valore abilitante del diploma del ricorrente e poi, quale conseguenza, disponeva l'annullamento dell'at. 2 del DM 374/2017;
- in pratica, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma non rispetta la sentenza resa tra le parti, ponendo un vero e proprio abuso.
- Occorre precisare infatti che la sentenza 11706/2017 è stato oggetto di appello del Ministero, al Consiglio di Stato il quale deve ancora pronunciarsi.
- Tra l'altro secondo la strana interpretazione dell'Ufficio Territoriale Provinciale di Roma, non esisterebbe nessun provvedimento giudiziario idoneo all'inserimento in prima fascia GPS in quanto nessuno emesso contro l'ordinanza ministeriale 60/2020 e quindi la circolare del Ministero del 26841 del 10.09.2020 non avrebbe senso.
- Tra l'altro il sistema di domande online del Ministero dell'istruzione prevedeva quale titolo di abilitazione l'inserimento e l'indicazione di sentenze o ordinanze cautelari; circostanze note a controparte.

Orbene ciò posto si propone

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

- Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*. Quanto al *periculum in mora* si deve intanto precisare infine che l'unico Ufficio territoriale provinciale d'Italia che pone tale abuso è quello di Roma, quindi, con specifico riferimento **al periculum in mora** si sottolinea che l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS di prima fascia, determina inoltre una ingiustificata discriminazione ai suoi danni, ossia una differenziazione di trattamento con i docenti che vengono mantenuti in prima fascia gps in virtu' dei provvedimenti

giudiziari del Tar Lazio (Roma) ma che hanno fatto domanda per le differenti province.

- Orbene, con specifico riferimento **al periculum in mora** si evidenzia anche che il Professore Pitruzzella avendo stipulato in data 08.10.2020 un contratto di lavoro quale docente fino al 30.06.2021 ha radicalmente spostato la sua vita a Roma dove ha affittato casa e ne ha fatto il centro dei suoi interessi e dopo oltre tre mesi viene invece licenziato in tronco, inaspettatamente ed improvvisamente, dall'oggi al domani. Tale stato di disoccupazione improvviso compromette la vita libera e dignitosa e il rispetto del contratto di locazione del ricorrente perchè la sua unica fonte di sostentamento era il rapporto di lavoro quale docente;
- Sussiste inoltre il periculum in mora se ci riferiamo alla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato. Infatti ed inoltre, il permanere nelle graduatorie di seconda fascia GPS invece che nella graduatoria di prima fascia GPS elimina la maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, per la durata del processo.
- Ed invero il ricorrente a causa dell'esclusione dalla graduatoria di prima fascia gps sarebbe privata oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo. Il ricorrente, infatti, è costretto ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali. Risulta, pertanto, palese come il ricorrente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Ministero dell'Istruzione, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie di prima fascia Gps.. La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile,

quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare. L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente.

E' evidente infatti, che, per effetto del decreto impugnato all'odierno ricorrente viene inibito l'inserimento in I fasciaGPS. Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono infatti, è evidente la illegittimità degli atti impugnati che sono lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti. Sussiste, pertanto, un caso di estrema gravità ed urgenza dal momento che le graduatorie di prima fascia GPS per effetto dei provvedimenti impugnati consentono l'inserimento di nuovi aspiranti docenti, senza che sia data la possibilità al ricorrente di essere ricompreso. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per i ricorrenti. Se al ricorrente non sarà concesso l'inserimento in graduatoria di seconda fascia sarà negato, di fatto, l'accesso al lavoro.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento con riserva nelle citate graduatorie e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con il conseguente reinserimento nella graduatorie di prima fascia GPS, con il conseguente ripristino dell'incarico irricevuto e sottoscritto il 08.10.2020.

Tutto ciò premesso il professore Pitruzzella, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

orbene, poiché il numero dei controinteressati è elevatissimo ed indeterminato, di individuazione complessa, e quindi la notificazione del ricorso nei modi ordinari è

particolarmente difficile si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami sul Web dell'amministrazione opposta.

CONCLUSIONI

accogliere il ricorso, con qualsiasi statuizione, anche se non espressamente richiesta;

-Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento del 22 .01 2021 n. 1620, comunicato a mezzo email il 25.01.2021, opposto, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia GPS;

-dichiarare il diritto del ricorrente di essere inserito nella prima fascia GPS per la provincia di Roma Classe di concorso B015 con il punteggio posseduto all'atto dell'esclusione;

- Accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti conseguenti e successivi del decreto di depennamento del 22 .01 2021 n. 1620 ed in particolare della revoca del contratto stipulato dall'08.10.2020 al 30/06/202 prot. 538

-dichiarare validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 08 ottobre 2020 con l'Istituto "Anco Marzio" e per l'effetto ordinare la reintegrazione in servizio del Docente Pitruzzella;

– **ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente;

– **OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RITENUTO OPPORTUNO,**

– **OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI RAGIONE E DI LEGGE,**

- qualsiasi ulteriore provvedimento di ragione e /o di Legge.

-condannare controparte alle spese legali in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario;

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad **euro 325,00**, trattandosi di pubblico impiego.

Si produce:

1. Provvedimento di esclusione opposto dell'UPS di Roma n. 1620 del 22 gennaio 2021;

2. revoca del contratto di lavoro della scuola Anco Marzio del 26.01.2021 prot, 538;
3. sentenza del Tar Lazio sezione terza Bis n. 11706 del 2017;
4. istanza di inserimento in prima fascia Gps del 04 agosto 2020;
5. diploma del ricorrente
6. Ordinanza Ministeriale 60 del 2020;
7. Circolare del 05.09.2020 n. 26841;
8. contratto di locazione appartamento a Roma;
9. registrazione del contratto di locazione del ricorrente

Agrigento Roma 04 febbraio 2021

avv. Francesco Agnello